

Corso di Laurea Magistrale in

Psicologia Clinico-Dinamica

(Classe LM-51 Psicologia)

Durata: 2 anni

Crediti: 120 CFU

Accesso: numero programmato locale

REGOLAMENTO DIDATTICO

A.A. 2024/2025

(Approvato nel Consiglio del Corso di Studi del 21/05/2024 e nel
Consiglio di Dipartimento del 22/05/2024)

Sommario

Il corso in breve	3
Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	4
Art. 2 – Consiglio di Corso di Laurea Magistrale	4
Art. 3 – Docenti del CdLM	5
Art. 4 – Obiettivi formativi specifici del Corso e risultati di apprendimento attesi.....	6
Art. 5 – Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali.....	6
Art. 6 – Requisiti di ammissione	6
Art. 7 – Crediti Formativi Universitari (CFU)	7
Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche adottate	8
Art. 9 –Modalità per garantire i requisiti di docenza.....	8
Art. 10 – Organizzazione didattica.....	8
Art. 11 – Manifesto degli Studi	9
Art. 12 – Piano di studi	9
Art. 13 – Attività formative autonomamente scelte dalle studentesse e dagli studenti.....	10
Art. 14 – Programmi dei corsi.....	10
Art. 15 – Propedeuticità e obbligo di frequenza.....	11
Art. 16 – Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU	11
<i>Commissioni d'esame</i>	11
<i>Calendario degli esami e verifiche del profitto</i>	11
Art. 17 – Richieste di convalida	13
Art. 18 – Annullamento esami.....	14
Art. 19 – Opportunità offerte durante il percorso formativo.....	14
Art. 20 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio	15
Art. 21 – Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV)	17
Art. 22 – Iniziative per l'assicurazione della qualità	19
Art. 23 – Valutazione dell'attività didattica.....	20
Art. 24 – Riconoscimento di crediti e trasferimento da altro Ateneo o corso di studio.....	20
Art. 25 – Riconoscimento degli studi compiuti all'estero	21
Art. 26 – Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero	22
Art. 27 – Tutorato	23
Art. 28 – Decadenza dallo status di studente	23
Art. 29 – Modifiche del Regolamento di Corso di Studio	23
Art. 30 – Attivazione della Carriera <i>Alias</i>	23
Art. 31 – Disposizioni Transitorie e Finali e Rinvii.....	24
LINK UTILI E TABELLE DI RIFERIMENTO DEL CDS	25

Il corso in breve

Caratteristiche e finalità

Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica forma laureati abilitati alla professione di psicologo (ai sensi della legge 8 novembre 2021, n. 163 e successivi decreti attuativi), in grado di operare autonomamente, e in piena responsabilità, a più livelli (individuale, familiare, gruppale, istituzionale), nelle diverse fasi del ciclo di vita, e in diversi contesti di intervento pubblico, privato o del terzo settore (quali le aziende sanitarie pubbliche e private, le organizzazioni e le istituzioni di cura e assistenza alla persona), tenendo conto anche delle diversità culturali.

Durante il suo percorso di studi, il laureando in Psicologia Clinico-Dinamica approfondirà da un punto di vista teorico, tecnico e metodologico i temi della psicopatologia, del colloquio, della valutazione psicodiagnostica, della consultazione, dello sviluppo tipico e atipico e gli elementi primari del trattamento psicologico clinico. Il laureando apprenderà, inoltre, le metodiche per progettare e condurre attività di ricerca nei diversi settori della psicologia clinica, nonché di valutarne l'efficacia. A questo scopo durante la formazione verranno particolarmente curate le capacità di formulare progetti e di stendere i resoconti dei risultati.

Le lezioni e le esercitazioni di laboratorio tenderanno, pertanto, a valorizzare le capacità critiche degli studenti affinché ne risultino rafforzate l'autonomia di lavoro e la capacità di giudizio. La verifica avverrà nelle prove di valutazione in itinere e nella prova di fine corso.

La formazione mira ulteriormente ad acquisire, in modo critico, le conoscenze necessarie per orientarsi tra i vari ambiti professionali e per favorire la scelta per l'eventuale proseguimento degli studi presso le scuole, Istituti di Specializzazione che, con diversi orientamenti e secondo la normativa vigente (D.M. 11 dicembre 1998 n. 509), abilitano all'esercizio della psicoterapia.

Tirocinio Pratico-Valutativo

Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste dal Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinico Dinamica, 20 crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un Tirocinio Pratico-Valutativo interno al corso di studio.

Ambiti occupazionali

Le competenze acquisite durante il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica consentono di svolgere l'attività di psicologo clinico sia nella libera professione, sia all'interno di strutture pubbliche e private finalizzate alla prevenzione, alla diagnosi e all'intervento sul disagio psichico, di gruppo e dell'età evolutiva.

Numero programmato: 100 iscritti (più 1 posto riservato agli studenti cinesi aderenti al progetto "Marco Polo").

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del DM 270/2004, il presente Regolamento, in conformità allo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (d'ora in poi anche Ateneo), al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento di Dipartimento, disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale (da qui in avanti CdLM) in Psicologia Clinico-Dinamica del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (<https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-psicologia-clinica>), che appartenente alla Classe LM-51 – Psicologia e che, ai sensi della legge n. 163 dell'8 novembre 2021, abilita all'esercizio della professione di psicologo.
2. La struttura didattica responsabile del corso di studio è il Dipartimento di Psicologia.
3. Le attività didattiche del CdLM sono organizzate e gestite dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale (da qui in avanti CCdLM).

Art. 2 – Consiglio di Corso di Laurea Magistrale

1. Il CCdLM in Psicologia Clinico-Dinamica è formato dal personale docente di ruolo che afferisce al Corso di Studi e dalla rappresentanza della componente studentesca, secondo quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Dipartimento (Art. 10) e nello Statuto di Ateneo (Art. 33, comma 4).
2. Il personale docente di ruolo con titolarità di insegnamento presso il CdLM partecipa con diritto di voto alle attività del CCdLM concorrendo alla formazione del numero legale, se convocato.
3. Il CCdLM è coordinato da personale docente con funzione di Presidente, eletto ai sensi del Regolamento elettorale d'Ateneo (Artt. 102-106), che sovrintende e vigila sul buon andamento delle attività didattiche del Corso di studio (Art. 33, comma 8, Statuto d'Ateneo). Il/La Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie (Art. 33, comma 8, Statuto d'Ateneo) e riferisce nel Consiglio di Dipartimento (da qui in avanti CdD) sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del corso, verifica e garantisce che il carico didattico sia distribuito tra il personale docente in modo equilibrato e senza eccessivi divari anche alla luce del loro inquadramento. Può, inoltre, nominare coadiuvanti tra le colleghe e i colleghi, su specifiche tematiche e per periodi limitati e stabiliti di tempo, e una/un Vicepresidente per la supplenza in tutte le funzioni in caso di impedimento o di assenza.
4. Le docenti e i docenti a contratto, se convocati, partecipano al Consiglio senza concorrere alla determinazione del numero legale e senza diritto di voto (Art. 33, comma 7, Statuto d'Ateneo).
5. Il CCdLM ha i seguenti compiti primari:

- A. definire gli obiettivi formativi del corso di laurea;
 - B. definire l'offerta didattica programmata ed erogata;
 - C. valutare i risultati ottenuti e mettere a punto di eventuali interventi correttivi, anche in risposta alle osservazioni evidenziate nei rapporti di riesame, e/o fatte pervenire dalla componente studentesca attraverso la loro rappresentanza al CCdLM e alla Commissione Paritetica Docenti/Studenti del Dipartimento;
 - D. verificare la congruenza dei piani di studio individuali con l'Ordinamento Didattico e gli obiettivi formativi del corso di laurea;
 - E. riconoscere le attività formative svolte in precedenti carriere universitarie o presso altre sedi;
 - F. definire i contenuti dei programmi dei corsi e delle altre attività didattiche in relazione agli obiettivi formativi del corso di laurea;
 - G. intervenire per correggere lacune o ridondanze nei programmi dei corsi e verificarne la congruenza rispetto al numero di crediti formativi assegnati;
 - H. definire i requisiti di ammissione ai corsi;
 - I. interagire, allo scopo di definire politiche e strategie comuni, con le/i Presidenti degli altri CdLM e con la/il Direttore di Dipartimento in seno alla Consulta permanente delle/dei Presidenti dei Corsi di Studio.
6. Il CCdLM, nell'ambito della programmazione didattica, propone l'affidamento dei corsi al personale docente in base al settore-scientifico disciplinare di afferenza specifico o a settore a esso affine.
7. Il CCdLM individua gli insegnamenti vacanti e ne dà comunicazione al CdD ai fini dell'attivazione delle procedure per la loro copertura.

Art. 3 – Docenti del CdLM

1. Ogni docente svolge la propria attività didattica in coerenza con il settore scientifico-disciplinare di appartenenza e con l'assetto generale dell'Ateneo, partecipando eventualmente all'attività didattica di più corsi di studio, indipendentemente dal Dipartimento e dal corso di studi di afferenza.
2. Il CCdLM propone alla/al Direttore del Dipartimento l'impegno didattico del personale docente in relazione alle tipologie di insegnamento indicate dagli specifici ordinamenti didattici nel rispetto delle norme vigenti in materia di stato giuridico del personale stesso.
3. Così come disciplinato dal Regolamento didattico di Dipartimento, spetta alla/al Direttore o, su sua delega, alla/al Presidente del CdLM, la vigilanza sull'adempimento dei doveri didattici del personale docente, ivi inclusi la regolarità e l'osservanza

dell'orario delle lezioni, la regolarità degli esami di profitto e di laurea, il rispetto degli orari di ricevimento.

4. Ogni docente assicura il ricevimento studenti per non meno di due ore a settimana. Gli orari di ricevimento sono disponibili sul sito del Dipartimento.

Art. 4 – Obiettivi formativi specifici del Corso e risultati di apprendimento attesi

Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento sono pubblicati sulla pagina web dedicata al CdLM e disponibili ai seguenti link:

- <https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-psicologia-clinica#obiettivi-formativi-specifici-del-corso>
- <https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-psicologia-clinica#risultati-di-apprendimento-attesi>

Art. 5 – Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali

Il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali sono pubblicati sulla pagina web dedicata al CdLM e disponibili al seguente link:

- <https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-psicologia-clinica#sbocchi-professionali>

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT):

- a. Psicologi clinici e psicoterapeuti – (2.5.3.3.1)
- b. Psicologi dello sviluppo e dell'educazione – (2.5.3.3.2)
- c. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze pedagogiche e psicologiche – (2.6.2.5.2)

Art. 6 – Requisiti di ammissione

1. L'accesso al corso di studi è programmato su base locale. Per l'anno accademico 2024/2025 sono disponibili 100 posti, più eventuali posti per studentesse e studenti di altre nazionalità, come specificato sul bando di ammissione. Le studentesse e gli studenti che intendono iscriversi al CdLM in Psicologia Clinico-Dinamica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A. laurea o diploma universitario di durata triennale o di altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, ai sensi dell'Art. 6, comma 2, del D.M. n. 270/04. In particolare: (a) Laurea triennale nella classe L-24

Scienze e tecniche psicologiche; (b) Laurea triennale in una classe diversa da L-24, purché si siano conseguiti, anche con esami singoli, almeno 88 CFU in almeno 6 settori scientifico disciplinari in Psicologia (M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08);

- B. Conoscenza avanzata, in forma scritta e orale, della lingua inglese con riferimento anche ai lessici disciplinari. La presenza di questo requisito sarà accertata attraverso almeno una delle seguenti modalità: (a) valutazione di certificazioni attestanti il raggiungimento almeno del livello B2 di conoscenza della lingua inglese. In tal caso, verranno prese in considerazione solo le certificazioni prodotte dagli Enti accreditati (D.M. n. 62 del 10/03/2022; <https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/elenco-enti-accreditati>); (b) presenza nel curriculum di un esame universitario di lingua inglese di almeno 6 CFU.
2. Le modalità di ammissione e le procedure saranno indicate nei bandi pubblicati sul sito di Ateneo (<https://www.unicampania.it/index.php/studenti/ammissioni-corsi-di-laurea/9450-psicologia-corsi-di-laurea-magistrale>).
 3. Le studentesse e gli studenti potranno presentare richiesta di iscrizione alla selezione *sub condicione* anche in assenza del titolo di dottore triennale a condizione che sia rispettato quanto indicato nel bando.
 4. Per le studentesse e gli studenti comunitari ed extracomunitari con un titolo conseguito in Paese diverso dall'Italia, per i quali la votazione potrebbe essere diversa, la segreteria studenti provvederà ad inviare la documentazione alla Commissione ai fini di stabilire l'equipollenza dei voti.
 5. La prova di lingua per gli stranieri si terrà in via telematica. Il colloquio consisterà nella lettura di un brano in lingua italiana e nella sua discussione.

Art. 7 – Crediti Formativi Universitari (CFU)

Ai sensi dell'Art. 10 del Regolamento didattico d'Ateneo:

1. le attività formative previste nel Corso di Studi prevedono l'acquisizione da parte delle studentesse e degli studenti di crediti formativi universitari (CFU).
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo di studio (lezioni frontali/laboratorio e studio personale).
3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. Il carico standard di un (1) CFU comprende:
 - 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;

- 8 ore dedicate a esercitazioni, laboratori o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale.
5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti previo superamento dell'esame o attraverso altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.

Art. 8 – Tipologia delle forme didattiche adottate

L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:

1. lezioni frontali;
2. esercitazioni pratiche di laboratorio;
3. attività seminariali;
4. Tirocini Pratico Valutativi (TPV) interni;
5. altre attività formative.

Art. 9 – Modalità per garantire i requisiti di docenza

1. Il CCdLM propone la nomina del personale docente cui affidare la titolarità dei moduli didattici, nel rispetto delle competenze e dei criteri stabiliti dalla legislazione vigente.
2. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti a coloro che risultano in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti agli insegnamenti della Classe di laurea.
3. Sono titolari e responsabili di attività formative il personale docente di ruolo e a contratto.

Art. 10 – Organizzazione didattica

1. La durata del CdLM è di due anni.
2. Ogni anno di corso è articolato in periodi didattici semestrali.
3. Per il I anno, i corsi del I semestre iniziano nel mese di ottobre e terminano nel mese di gennaio. Per il II anno, i corsi del I semestre iniziano nel mese di settembre e terminano nel mese di dicembre.
4. Per entrambi gli anni, i corsi del II semestre generalmente iniziano nel mese di marzo

e terminano nel mese di maggio.

5. Le lezioni sono sospese nei periodi di vacanza accademica prevista dal calendario accademico d'Ateneo consultabile sul sito web: <https://www.unicampania.it/index.php/didattica/calendario-accademico>.
6. Il diario ufficiale delle attività didattiche del CdLM, in particolare le date di inizio e fine dei semestri e i periodi riservati alle attività di verifica, sono stabiliti annualmente dal CCdLM e riportati nel Manifesto degli Studi entro il mese di giugno sul sito web dedicato al CdLM: <https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-psicologia-clinica>.
7. L'orario di ricevimento dei docenti è stabilito annualmente ed è disponibile sulla pagina web del Dipartimento (<https://www.psicologia.unicampania.it/dipartimento/docenti>).

Art. 11 – Manifesto degli Studi

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio di Dipartimento di Psicologia predispone il Manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, su proposta del CCdLM.
2. Il Manifesto degli studi del CdLM, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza della componente studentesca le disposizioni contenute nei regolamenti didattici. Esso indica i requisiti di ammissione al CdLM; le modalità di accesso al CdLM; la didattica erogata nell'anno accademico con l'elenco degli insegnamenti impartiti, i settori scientifico-disciplinari di afferenza, il numero di crediti assegnati, l'eventuale articolazione in moduli e la distribuzione per anno e per semestre; i nominativi delle docenti e dei docenti qualora siano già stati individuati; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.
3. Modifiche o aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio, purché nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso di studio, possono essere disposti nel manifesto degli studi, previa approvazione del CdD.

Art. 12 – Piano di studi

1. Per il conseguimento della Laurea Magistrale è richiesta l'acquisizione di 120 CFU negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti nel Piano di Studio (Ordinamento Didattico, **Allegato 1**).
2. Il Piano di Studio è approvato annualmente dal CdD, su proposta del CCdLM.
3. Per piano di studio statutario si intende il piano di studio stabilito nel regolamento didattico del corso di studio.

4. Ogni studente/ssa ha facoltà di sottoporre all'approvazione del CCdLM, entro il **31 dicembre** di ciascun anno, un Piano di Studio individuale, che preveda delle opzioni tra gli insegnamenti complessivamente offerti dall'Ateneo, purché nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso di studio (**Allegato 1**). Il piano di studio individuale, se coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio, è approvato dal Consiglio del Corso di Studio e può essere presentato dallo studente una sola volta nel ciclo di studio.
5. Il CdLM, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori, *stage* esterni e Tirocini Pratico-Valutativi (TPV) in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa. Tali attività devono essere approvate singolarmente dal Consiglio di corso di Studi e svolgersi sotto la responsabilità didattica di una/un docente del Corso di Studi. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCdLM di volta in volta.
6. Nell'ottica di arricchire l'offerta formativa e di promuovere la crescita intellettuale degli studenti, in armonia con le azioni del Dipartimento, il CdLM promuove fortemente soggiorni di studio all'estero presso Istituzioni universitarie con le quali sono stabilite specifiche convenzioni (vedi **Allegato 2**).

Art. 13 – Attività formative autonomamente scelte dalle studentesse e dagli studenti

1. L'Ordinamento Didattico (**Allegato 1**) prevede l'acquisizione da parte delle studentesse e degli studenti di 8 CFU denominati "attività formative autonomamente scelte dallo studente". Alle studentesse e agli studenti è garantita la **libertà di scelta tra tutte le attività formative attivate nel Dipartimento di Psicologia o nell'Ateneo**, purché non mostrino sovrapposizione di contenuti con gli insegnamenti del Corso di Studi in Psicologia Clinico-Dinamica. Nel caso delle attività esterne a quelle del Dipartimento di Psicologia la coerenza culturale e il peso in CFU dei corsi delle attività formative devono essere valutati dal Consiglio di Corso di Studio su domanda documentata della studentessa o dello studente.
2. Richieste di sostenere esami extracurricolari ai sensi dell'art. 6 del R.D. n. 1269/38 saranno considerate solo nel caso di richiedenti che abbiano già acquisito 60 CFU del percorso formativo in Psicologia Clinico-Dinamica. In ogni caso non saranno accolte richieste di esami extracurricolari per insegnamenti già previsti nel piano di studio.

Art. 14 – Programmi dei corsi

Una descrizione dettagliata dei singoli corsi erogati, con l'indicazione degli obiettivi formativi, delle conoscenze preliminari richieste, dei programmi, dei testi consigliati, della modalità di svolgimento e dei criteri di valutazione della prova finale e del nominativo e dell'orario di ricevimento dei docenti responsabili, è pubblicata annualmente nella pagina web del CdLM: <https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-psicologia-clinica>.

Il programma di ciascun insegnamento ha validità biennale. Oltre tale termine è necessario attenersi al programma successivo o concordarlo con la/il Docente; nel caso di insegnamenti soppressi, è necessario rivolgersi alla/al Presidente del CdLM per individuare nel piano di studi l'esame da sostenere.

Art. 15 – Propedeuticità e obbligo di frequenza

1. Non sono previste propedeuticità obbligatorie.
2. L'obbligo di frequenza è previsto esclusivamente per le attività di Laboratorio e per i Tirocini Pratico Valutativi (TPV). Per avere l'attestazione di frequenza e l'accesso alla verifica delle competenze, le attività di laboratorio prevedono **almeno il 70% delle presenze**, mentre i TPV prevedono la **frequenza del 100% delle ore previste**.

Art. 16 – Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

Commissioni d'esame

1. Il CdLM prevede l'acquisizione di 120 crediti (CFU).
2. Le Commissioni d'esame, con indicazione della/del Presidente e degli altri membri, sono proposte annualmente dal CCdLM per ciascun insegnamento secondo le indicazioni del regolamento didattico di Ateneo, approvate dal Consiglio di Dipartimento. La Commissione d'esame comprende almeno 2 membri, di cui uno con funzione di Presidente. Gli altri membri della Commissione possono comprendere una/un docente in possesso dei requisiti previsti dalla legge e/o cultrici o cultori della materia nominati dal Direttore di Dipartimento.
3. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dalla/dal docente che ha ufficiale incarico didattico della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, da più docenti; in caso di assenza o di impedimento della/del Presidente della Commissione, la/il Direttore di Dipartimento o la/il Presidente del CdLM provvede con nomina ufficiale alla sua sostituzione.
4. Ciascuna Commissione d'esame ha la responsabilità dello svolgimento delle prove d'esame per l'intero anno accademico cui si riferisce la nomina, compresa la sessione straordinaria. Trascorso tale termine, la Commissione decade e viene sostituita in tutte le funzioni dalla Commissione nominata per l'anno accademico successivo.

Calendario degli esami e verifiche del profitto

5. Il calendario degli esami di profitto è predisposto dalla/dal Presidente del CCdLM, sentito il personale docente, e reso pubblico sul sito del CdLM. Il calendario prevede **almeno 8 appelli** per ciascun insegnamento ed è organizzato in modo da evitare la coincidenza nello stesso giorno di esami relativi a insegnamenti tenuti nella stessa annualità.

6. Gli esami degli insegnamenti integrati, cioè articolati in più moduli, devono essere rigorosamente svolti in sedute uniche e collegiali.
7. Eventuali rinvii delle sedute di esame possono essere disposti, per comprovati motivi, dalla/dal Presidente della Commissione d'esame, il quale provvede a informare la componente studentesca e la/il Presidente del CdLM. In nessun caso la data di una seduta di esami può essere anticipata.
8. L'esame può essere orale, scritto, oppure scritto e orale.
9. Le studentesse e gli studenti hanno diritto di conoscere i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, fermo restando il giudizio della Commissione, nonché a prendere visione della propria prova, se documentata.
10. Gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un giudizio di idoneità nel caso dei Laboratori (Art. 24, comma 1, Regolamento didattico d'Ateneo).
11. Gli esami comportano una valutazione, espressa in trentesimi, riportata sul verbale d'esame. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30), la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. Nel caso di prove scritte, è consentito alla studentessa o allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali, è consentito alla studentessa o allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
12. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti o delle relative attività.
13. Le studentesse e gli studenti in regola con la posizione amministrativa possono sostenere gli esami in tutti gli appelli previsti per la loro annualità, nel rispetto delle eventuali attestazioni di frequenza (Art. 19, Regolamento didattico di Ateneo).
14. Le studentesse e gli studenti iscritti al I anno di corso possono sostenere gli esami delle sessioni: anticipata estiva (prevista da gennaio a febbraio e relativa agli insegnamenti erogati nel I semestre), estiva, autunnale, straordinaria (generalmente prevista tra gennaio e marzo dell'anno solare successivo a quello di erogazione dell'insegnamento).
15. Le studentesse e gli studenti iscritti al II anno di corso possono sostenere gli esami delle sessioni: anticipata estiva (prevista da gennaio a febbraio e relativa solo agli insegnamenti del II anno erogati nel I semestre), estiva, autunnale, straordinaria (generalmente prevista tra gennaio e marzo dell'anno solare successivo a quello di erogazione dell'insegnamento).
16. Le studentesse e gli studenti iscritti fuori corso possono sostenere, previa regolarizzazione della posizione contributiva, gli esami delle sessioni: estiva, autunnale, straordinaria.
17. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

18. La/Il Presidente della Commissione d'esame è responsabile della corretta verbalizzazione dell'esame.
19. La verbalizzazione delle prove di profitto è disciplinata da apposita regolamentazione ed è effettuata on-line in sede di esame. In caso di problemi tecnici è consentita la verbalizzazione off-line che si effettua scaricando il file Excel dei prenotati dal sito web delle prenotazioni che deve comunque essere compilato (in forma elettronica) in sede di esame. La/Il Presidente della Commissione provvederà a perfezionare la verbalizzazione on-line, mediante caricamento del suddetto file Excel, nel più breve tempo possibile.
20. Ogni studentessa o studente è tenuta/o a controllare la verbalizzazione dell'esame e, in caso di problemi, deve scrivere alla/al Presidente della Commissione **entro 24 ore** dalla avvenuta verbalizzazione delle prove di profitto della seduta d'esame.
21. Ogni studentessa o studente dalla propria pagina personale potrà verificare:
 - eventuali variazioni del calendario esami;
 - la programmazione settimanale delle aule previste per gli esami.

Gli avvisi relativi ai suddetti punti saranno inviati tramite e-mail istituzionale alle studentesse e agli studenti in regola con la prenotazione.
22. Per quanto concerne la posizione contributiva delle studentesse e degli studenti, si rimanda al manifesto tasse (sez. Tasse e Contributi) pubblicato annualmente sul sito d'ateneo.

Art. 17 – Richieste di convalida

1. Possono essere riconosciuti tutti i crediti formativi universitari (CFU) già acquisiti se relativi a insegnamenti che abbiano contenuti, documentati attraverso i programmi degli insegnamenti, coerenti con il percorso formativo previsto dal corso di studio.
2. Le richieste di convalida sono inviate entro il **30 novembre** di ciascun anno e approvate dal CCdLM.
3. Non è ammessa alcuna corrispondenza tra esami sostenuti in corsi di laurea di diverso livello, anche in presenza di uguale titolo dell'esame e/o di uguale programma. Pertanto, gli esami sostenuti in una laurea di I livello (triennale) non possono valere per la convalida entro le lauree di II livello (magistrale); per gli esami sostenuti in corsi di vecchio ordinamento (antecedente D.M. 509) è la Commissione Pratiche Studenti nominata dal CCdLM a stabilire la pertinenza di livello.
4. I master universitari di qualunque livello e i corsi universitari di specializzazione cui si accede con una laurea (di qualunque tipo) sono equiparati a corsi di studio di II livello.
5. Per tutti gli esami sostenuti si applica un criterio di validità temporale: per le lauree

magistrali è stato stabilito in un massimo di 6 anni.

6. Nessun esame può essere riconosciuto per un numero di CFU superiore: ad esempio, un esame da 6 CFU non può essere riconosciuto come equivalente a un esame da 8 CFU, e neppure un esame da 8 CFU può essere riconosciuto come equivalente a un esame da 9 CFU.
7. In caso di esami con CFU insufficienti, sarà richiesta un'integrazione a compensazione del divario.
8. La tipologia e il contenuto delle integrazioni sono definiti dalla/dal docente responsabile del corso.
9. Per sostenere le integrazioni la studentessa o lo studente, dopo aver concordato il programma con la/il docente, dovrà regolarmente prenotarsi all'esame.
10. La convalida definitiva degli insegnamenti oggetto di integrazione avverrà solo dopo l'avvenuta verbalizzazione da parte della/del docente del voto finale.

Art. 18 – Annullamento esami

1. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a conoscere le norme dell'ordinamento didattico e del regolamento didattico del CdLM nonché le regole amministrative ai fini della validità di carriera sotto pena di annullamento degli esami che siano sostenuti in violazione delle norme stesse.
2. Si procederà all'annullamento d'ufficio in caso di:
 - a. mancata iscrizione all'a.a. per il quale l'esame è previsto;
 - b. ripetizione di esame già superato;
 - c. esame sostenuto senza aver acquisito le frequenze minime previste dal Regolamento didattico.
3. L'esame annullato per mancata iscrizione all'a.a. dovrà essere ripetuto.

Art. 19 – Opportunità offerte durante il percorso formativo

Il CdLM partecipa alle attività del Centro di Orientamento e *Placement* (COP) per le attività di orientamento in ingresso, in itinere e di accompagnamento al lavoro (<https://www.psicologia.unicampania.it/dipartimento/orientamento-e-placement>).

Inoltre il CdLM partecipa alle attività di assistenza erogate dal Dipartimento relative allo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e *stage*; <https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/tirocini>) e offre e promuove attività di

mobilità internazionale degli studenti (<https://www.unicampania.it/index.php/international>)

Le informazioni e l'elenco delle sedi estere è reperibile al seguente link: <https://www.unicampania.it/index.php/international/studiare-all-estero/erasmus>

Art. 20 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Gli studenti del corso di laurea magistrale, in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti, conseguito il raggiungimento dei CFU necessari e il giudizio di idoneità delle attività di TPV pari a 30 CFU di attività formative professionalizzanti nell'intero percorso formativo (triennale e/o magistrale), sono ammessi a sostenere la prova finale, comprensiva della prova pratica valutativa (PPV) e dell'esame finale.
 - a. La PPV è finalizzata all'accertamento delle capacità della candidata o del candidato di riflettere criticamente sulla complessiva esperienza di tirocinio e sulle attività svolte. Ai fini dell'accertamento del livello di preparazione tecnica per l'abilitazione all'esercizio della professione, la Commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed è composta da almeno quattro membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la metà, docenti universitari, di cui una/o che ricopre la funzione di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il CdLM, e, per l'altra metà, da membri designati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), sentiti gli Ordini professionali di riferimento. La prova, in modalità orale, è unica e verte sull'attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. La valutazione ha a oggetto l'acquisizione delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale, le capacità di mettere in evidenza i legami tra teorie/modelli e la pratica svolta durante il tirocinio, nonché la conoscenza del codice deontologico degli psicologi. La PPV è superata con il conseguimento di un giudizio di idoneità, che consente di accedere alla discussione dell'esame finale. La PPV deve essere svolta prima della seduta di laurea. La Commissione esaminatrice nominata per la PPV trasmette i risultati della valutazione della PPV al Presidente del CdLM e al competente Ufficio di Segreteria studenti per la verifica dell'ammissibilità all'esame finale di laurea;
 - b. l'esame finale consisterà nella elaborazione e presentazione di una tesi di laurea, svolta con la guida di una relatrice o di un relatore. All'esame di laurea sono attribuiti 14 CFU. La prova consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto a carattere bibliografico o sperimentale preparato sotto la supervisione di una/un docente del CdLM o di altri Corsi di Studio del Dipartimento di Psicologia. La prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera può essere redatta la tesi di laurea. Quando la studentessa o lo studente avrà terminato la stesura della tesi dovrà depositarla entro le date previste dal CCdLM presso l'Ufficio di Segreteria studenti, previa autorizzazione scritta della propria relatrice o del proprio relatore.
2. La tesi di laurea può essere costituita da una ricerca di laboratorio (ad es., sperimentazione, validazione test, ecc.) o di una ricerca sul campo, da un'originale applicazione delle tecniche di sostegno psicologico, dall'analisi di dinamiche e

problematiche psicologiche nell'individuo e nel gruppo, da una ricerca e discussione critica della letteratura su uno specifico tema, e richiede:

- l'inquadramento concettuale dell'oggetto di studio e l'individuazione del metodo di approfondimento, attraverso una puntuale analisi bibliografica;
 - nel caso la tesi consista in un progetto di ricerca, la tesi deve includere la descrizione dettagliata dell'inquadramento teorico, del campione e dei metodi di campionamento, delle procedure attivate per garantire i requisiti etico/deontologici del progetto, la descrizione dettagliata delle prove o degli interventi previsti, dei metodi di analisi, dei risultati e la loro interpretazione critica e collocazione all'interno del contesto teorico di riferimento;
 - che il lavoro sia redatto seguendo i criteri espositivi propri del campo disciplinare di riferimento.
3. L'esame finale è pubblico e il giudizio finale è espresso da una Commissione d'esame di laurea nominata dal Direttore di Dipartimento e composta da almeno sette membri, a maggioranza di personale docente strutturato dell'Ateneo, di cui almeno una/un docente di ruolo di prima o di seconda fascia. Possono, inoltre, partecipare alla Commissione gli assistenti ordinari, le/i docenti supplenti, le/i docenti a contratto, i tecnici laureati di cui all'art. 16 L. 341/1990, o le/gli esperte/i esterne/i, purché ricoprano il ruolo di relatori o correlatori di tesi di laurea. Nell'atto di nomina della Commissione è indicato la/il Presidente, di norma una/un docente di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo, cui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal regolamento didattico. La/Il Presidente designa tra i componenti della Commissione la/il Segretaria/o incaricata/o della verbalizzazione. Inoltre, la/il Presidente designa per ciascuna studentessa o studente ammessa/o all'esame finale una/un docente che ricopre il ruolo di Correlatrice o di Correlatore. La sua funzione è essenzialmente quella di acquisire gli elementi caratterizzanti della tesi/elaborato finale e valutare il contributo personale della candidata o del candidato nella preparazione dell'elaborato. A tal fine, è compito della studentessa o dello studente fornire **prima della seduta di laurea** una copia della tesi/elaborato finale e tutti gli elementi utili per la valutazione alla Correlatrice o al Correlatore assegnato.
4. Il voto finale sarà ottenuto dalla somma dei seguenti parametri: (a) punteggio di partenza determinato dal *curriculum* degli studi compiuti (media ponderata dei voti ottenuti ai singoli esami previsti dal piano di studi); (b) valutazione dell'elaborato di tesi e della sua esposizione (fino ad un massimo di 8 punti); (c) tempi di completamento del percorso universitario (1 punto per conseguimento del titolo nei tempi prescritti); (d) periodi di studio trascorsi all'estero collegati al programma ERASMUS (1 punto).
5. Il punteggio ottenibile dal candidato per l'elaborato di tesi e per la sua discussione in seduta di Laurea è fissato al massimo in 8 punti. Sarà valutata la qualità scientifica dell'elaborato, sia esso di ricerca bibliografica o empirica. Saranno valutati l'apporto individuale, la padronanza del tema trattato e la qualità della presentazione e della esposizione. I criteri per la valutazione della tesi sono: (a) originalità dell'argomento, (b) correttezza metodologica, (c) livello di approfondimento, (d) adeguatezza della scrittura

e redazione dell'elaborato, (e) capacità espositiva e di presentazione dell'elaborato.

6. La valutazione della commissione è espressa in centodecimi (110). In caso di valutazione positiva, la prova s'intende superata con una votazione minima di 66/110 e massima di 110/110. La Commissione in caso di votazione massima può concedere la lode su decisione unanime. Il voto finale sarà proclamato in sede di seduta di laurea.

Art. 21 – Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV)

1. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste per conseguire l'abilitazione alla professione di Psicologo, 30 crediti formativi universitari, pari a 750 ore, sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo durante l'intero percorso formativo (triennale e/o magistrale). Di questi, 20 CFU (500 ore) sono acquisiti con lo svolgimento di un TPV interno al CdLM (Classe LM-51), mentre i restanti 10 CFU (250 ore) possono essere acquisiti durante i corsi di laurea in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24). In mancanza, totale o parziale dei 10 CFU acquisiti durante la laurea triennale, questi vanno acquisiti in aggiunta ai 120 CFU previsti dall'ordinamento didattico. Ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.
2. L'attività di tirocinio professionalizzante è coordinata dalla Commissione TPV istituita presso il Dipartimento che si occupa di supervisionare le attività di tirocinio per i diversi CdS del Dipartimento al fine di aiutare il CdLM a supportare gli studenti nella scelta delle attività e delle strutture presso le quali svolgere il TPV. Le procedure da seguire per le attività di TPV esterno o interno, le modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e delle/dei tutor e ogni altro documento relativo ai TPV, sono pubblicizzate sulla pagina dedicata ai tirocini sul sito web del Dipartimento di Psicologia (<https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/tirocini>).
3. Il TPV si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica. Le specifiche attività del TPV sono definite all'interno degli ordinamenti didattici, considerando anche l'area specialistica delle attività psicologiche a cui la laurea magistrale si riferisce.
4. Le attività di TPV sono svolte sotto la supervisione di una/un professionista/docente-tutor in contesti operativi, per un numero minimo di 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università (TPV esterno). Tali attività possono essere svolte presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed

effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti esterni convenzionati con le università. Le attività di TPV possono essere svolte all'interno della laurea magistrale ma per un numero massimo di 6 CFU (TPV interno).

5. La supervisione delle attività di TPV e la valutazione delle stesse è affidata a una/un professionista/docente-tutor, iscritta/o all'Ordine professionale da almeno tre anni. Ai fini della valutazione della/del tirocinante, il tutor compila un libretto nel quale rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dalla/dal tirocinante. Il giudizio è relativo alle competenze della studentessa o dello studente rispetto al «saper fare e al saper essere psicologo/a». Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale.
6. Il TPV è superato mediante il conseguimento del giudizio conclusivo d'idoneità. La studentessa o lo studente che consegue una valutazione negativa delle attività di tirocinio ripete il TPV, o parte di esso, fino all'acquisizione del già menzionato giudizio d'idoneità necessario ai fini della partecipazione all'esame finale abilitante.
7. Eventuali sospensioni del TPV possono essere richieste solo in caso di maternità o malattia grave che impedisca la prosecuzione del tirocinio. In questi casi occorre presentare all'Ufficio Tirocini un certificato medico attestante lo stato di salute, accompagnato da una richiesta specifica che indichi i tempi dell'interruzione.
8. In caso di necessità di recupero di parte o totalità dei 10 CFU da acquisire durante la laurea triennale (si veda Art. 21 comma 1), verranno attivati percorsi di recupero.

Lo svolgimento del TPV all'estero è consentito presso sedi pubbliche estere che rispondano agli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale e questo anche nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 1135/2019. La convenzione con questi enti deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e dei criteri EuroPsy, che richiedono la supervisione individualizzata da parte di un tutor psicologo. Il tirocinio all'estero è un tirocinio personale. Pertanto, spetta al/la tirocinante prendere contatti diretti e personali con le strutture straniere. La/Il tirocinante dovrà ottenere l'autorizzazione, presentando all'Ufficio tirocini i seguenti documenti: (a) lettera di richiesta di autorizzazione al tirocinio all'estero firmata da una/un Docente; e (b) lettera di autorizzazione al tirocinio (a cura dell'Azienda/Ente ospitante straniero) in carta intestata dell'Azienda/Ente in cui vengano descritte le caratteristiche del tirocinio (ore e giorni di presenza, contenuti e attività da svolgere) e qualifiche professionali del tutor. Si precisa che la lingua utilizzata dovrà essere la lingua del luogo con annessa traduzione in italiano o inglese. Ottenuta l'autorizzazione preventiva dalla Commissione tirocini, la pratica dovrà comunque essere poi perfezionata con la presentazione del modello di convenzione firmata dal rappresentante legale che stabilisce un rapporto di collaborazione grazie al quale l'Azienda/Ente ha la facoltà di ospitare il tirocinante e in particolare le modalità di svolgimento del tirocinio: la durata, i contenuti e le attività da svolgere.

Art. 22 – Iniziative per l'assicurazione della qualità

1. Il CdLM in Psicologia Clinico-Dinamica è impegnato nel miglioramento continuo delle sue attività e dei suoi servizi. A tal fine, adotta un sistema di assicurazione interna della qualità e di valutazione della didattica volto al monitoraggio continuo dei livelli di qualità dell'offerta formativa, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dal Dipartimento.
2. In attuazione del Regolamento del Dipartimento, il corso di studio è rappresentato nella *Commissione paritetica docenti-studenti* attraverso la componente docente e componente studentesca appartenente al corso stesso, e attraverso sistematici confronti attivati dalla Commissione con il personale docente e la componente studentesca del corso di studio non presenti in Commissione paritetica docenti-studenti e con il gruppo di autovalutazione (*Gruppo assicurazione della qualità*) di cui al comma 4.
3. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dell'attività di servizio alla componente studentesca da parte del personale docente, compresi l'orientamento, il tutoraggio e il *placement*. La commissione individua specifici indicatori per la valutazione dei risultati e formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. Per il CdLM vengono resi disponibili la scheda unica annuale, i rapporti di riesame, i risultati dei questionari, le convocazioni dei CCdLM (<https://www.psicologia.unicampania.it/dipartimento/assicurazione-della-qualita/qualita-della-didattica/assicurazione-della-qualita-corso-di-laurea-magistrale-in-psicologia-clinica>).
4. All'interno del corso di studio è operativo un gruppo di autovalutazione (*Gruppo assicurazione della qualità*) che svolge un costante monitoraggio delle iniziative realizzate e dei risultati prodotti, anche mediante la predisposizione della Scheda di monitoraggio annuale e la redazione, quando ritenuto opportuno o quanto prescritto, del Rapporto di riesame ciclico. Nello specifico analizza, valuta e formula proposte al CCdLM relativamente alle seguenti azioni:
 - organizzare e verificare il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella scheda SUA-CdS del CdLM;
 - sovrintendere al regolare svolgimento delle procedure di Assicurazione di Qualità (AQ) per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;
 - organizzare e monitorare le rilevazioni delle opinioni delle diverse parti (componente studentesca, laureandi/e, laureati/e, personale docente, enti e/o imprese che instaurano rapporti di tirocinio o stage);
 - procedere con le operazioni di stesura delle schede di monitoraggio annuale del CdLM valutare l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
 - assicurare il corretto flusso informativo da e verso la Commissione Paritetica

Docenti-Studenti.

Art. 23 – Valutazione dell'attività didattica

L'attività didattica svolta per il CdLM viene valutata, tenendo conto:

- A. del giudizio espresso dalla componente studentesca sull'attività del personale docente e la qualità dell'organizzazione didattica;
- B. della regolarità delle carriere degli studenti e delle studentesse;
- C. della dotazione di strutture e laboratori;
- D. dei dati sull'occupazione delle laureate e dei laureati, sulla base dei seguenti documenti:
 - relazione finale della Commissione Paritetica Docenti/Studenti del Dipartimento di Psicologia;
 - scheda di monitoraggio annuale degli indicatori del CdLM;
 - rapporto di Riesame Ciclico;
 - report delle banche dati di Ateneo, Almalaurea, indicatori ANVUR.

Art. 24 – Riconoscimento di crediti e trasferimento da altro Ateneo o corso di studio

1. È possibile accedere al corso di studio in seguito a trasferimento da altra sede o a passaggio di corso all'interno dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" previo il superamento dell'apposita selezione, con il collocamento in graduatoria in posizione utile, in base al numero di posti previsti.
2. Il CCdLM può riconoscere in termini di crediti formativi universitari attività formative svolte in precedenti carriere, anche non completate o caducate, presso istituzioni universitarie o equivalenti, italiane o estere, che abbiano previsto una verifica e un giudizio finali. Al fine del riconoscimento, la studentessa o lo studente dovrà documentare esaurientemente i contenuti formativi e l'articolazione didattica delle attività svolte, e il giudizio finale ottenuto.
3. Nelle operazioni di riconoscimento di precedenti attività formative il CCdLM fa riferimento ai contenuti minimi per ambito disciplinare indicati dell'Ordinamento didattico di Sede.
4. Se le attività di cui è richiesto il riconoscimento sono state effettuate oltre cinque anni prima, il CCdLM valuterà l'eventuale obsolescenza dei contenuti formativi e potrà richiedere un colloquio integrativo o non concedere il riconoscimento.

5. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
6. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro Corso di Studio della Università della Campania “Luigi Vanvitelli” o di altra Università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze possedute o conoscenze aggiuntive richieste.
7. Nel caso in cui il trasferimento dello studente o della studentessa sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima Classe o Classe equivalente, il numero di crediti direttamente riconosciuti per lo stesso settore disciplinare è pari al 100% dei crediti maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, è applicato il medesimo criterio solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all’articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
8. In relazione al numero di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CCdLM può abbreviare la durata del Corso di Studio ammettendo la studentessa o lo studente al secondo anno di corso.
9. La delibera di convalida di esami e altre attività formative svolti in Istituzioni universitarie italiane o estere deve esplicitamente indicare le corrispondenze con le attività formative previste nel Piano di Studio ordinamentale o individuale dello studente.

Art. 25 – Riconoscimento degli studi compiuti all’estero

Il riconoscimento degli studi compiuti all’estero da persone con cittadinanza europea ovunque residenti, e da persone con cittadinanza extraeuropea soggiornanti in Italia di cui all’art. 39 – 5° comma – del D.Lgs. n. 286/1998 e per i cittadini extracomunitari residenti all’estero in possesso di titolo accademico conseguito all’estero è regolamentato ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo (<https://www.unicampania.it/doc/ateneo/amministrazione/regolamenti/regolamentiareapubblica/didatticoateneo/Regolamento%20Didattico%20di%20Ateneo%20adeguato%20alla%20Legge%20240-10.pdf>).

1. Le persone di cittadinanza straniera, prima di ottenere il riconoscimento del titolo accademico estero, devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana, mediante una prova da sostenere, in forma di colloquio, con una Commissione appositamente nominata dal Direttore di Dipartimento. Il candidato o la candidata che non riporti in tale prova giudizio favorevole non può ottenere il riconoscimento. La prova può essere ripetuta all’inizio dell’anno accademico successivo.
2. Nel caso di superamento della suddetta prova di lingua, il CCdLM valuta il curriculum del richiedente, tenendo conto dei crediti formativi acquisiti, ed esprime il proprio giudizio in merito. Il giudizio del CCdLM viene sottoposto al vaglio del Consiglio di Dipartimento che lo approva con propria delibera e propone al Rettore di:
 - dichiarare che il titolo estero ha lo stesso valore, a tutti gli effetti, di uno di quelli

conferiti dalla Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;

- ammettere l'interessato a sostenere l'esame finale, dispensandolo da tutti gli esami del corso di studio;
- riconoscere parzialmente il *curriculum* dello studente o della studentessa dispensando un certo numero di esami. In tal caso la delibera del CdD deve indicare il piano di studio assegnato alla studentessa o allo studente, l'anno di corso cui deve essere iscritto/a, gli esami/verifiche da sostenere, l'eventuale dispensa dalla frequenza lì dove questa sia prevista come obbligatoria per sostenere gli esami posti in debito. Lo studente o la studentessa interessato/a, per essere ammesso/a all'esame finale per il conseguimento del titolo, dovrà acquisire i crediti e sostenere gli esami indicati in debito; in caso di esito positivo della prova finale allo studente o alla studentessa sarà rilasciato il relativo titolo di studio.

Art. 26 – Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. Le attività di studio e/o di ricerca svolte all'estero, ivi incluse quelle finalizzate all'elaborazione della tesi di laurea, vengono riconosciute come parte integrante del piano di studi sulla base del piano formativo individuale indicante le attività didattiche o di ricerca da completare presso l'Università ospitante. Il relativo numero di CFU deve risultare congruo rispetto agli obiettivi e alla durata del corso di laurea. Al termine del periodo di studio, sulla base della certificazione esibita, allo studente sono riconosciute le attività didattiche svolte in sostituzione di quelle previste nel proprio piano di studi e/o le attività di ricerca svolte connesse allo sviluppo della tesi di laurea.
2. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, o delle attività di studio o di ricerca legate alla tesi di laurea, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Sentito la/il delegato/a ERASMUS di Dipartimento, il consiglio riconoscerà i crediti maturati all'estero. Nel caso delle attività di studio o di ricerca connesse alla tesi, tali attività dovranno essere inserite nel *learning agreement* firmato sia dal relatore o relatrice che dall'Università ospitante così come previsto dalle procedure standard per gli scambi ERASMUS. Il numero di CFU riconosciuto non potrà in alcun modo superare i 12 CFU.
3. Nel caso in cui sussista un accordo istituzionale o un piano formativo preventivamente stipulato secondo le modalità previste dalla Unione Europea oppure nel caso in cui il Consiglio della struttura didattica abbia approvato nell'ambito di altri programmi di scambio tabelle di equivalenza con corsi e seminari tenuti presso l'Università partner o istituti di istruzione universitaria equiparati, il riconoscimento è dato per acquisito, fatti salvi gli opportuni accertamenti in sede amministrativa.
4. Lo studente o la studentessa che intenda svolgere parte dei propri studi all'estero deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti e le attività che si propone di seguire all'estero e presso quali Università. La domanda è sottoposta

all'autorizzazione del CCdLM e del CdD, che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti e del parere espresso dal CCdLM.

Art. 27 – Tutorato

1. Le attività di tutorato sono dirette a tutti coloro che potrebbero essere interessati a iscriversi al CdLM e agli studenti e alle studentesse già iscritti/e.
2. Il tutorato si avvale di diverse competenze fra loro coordinate. Gli uffici amministrativi sono preposti a fornire le informazioni tecnico-amministrative relative ai corsi di studio e all'organizzazione del Dipartimento. Il personale docente con compiti di tutorato è incaricato di offrire informazioni di tipo scientifico e formativo e un supporto per la scelta del piano di studio e fornire informazioni riguardanti le opportunità didattiche offerte agli studenti.
3. I nominativi e i recapiti del personale docente con compiti di tutorato saranno annualmente indicati sul sito del CdLM: <https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-psicologia-clinica#tutor-disponibili>

Art. 28 – Decadenza dallo status di studente

Lo status di studente/studentessa universitario/a dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" decade dopo 8 anni accademici consecutivi senza aver sostenuto alcun esame di profitto (Art. 30 Regolamento Didattico di Ateneo).

Art. 29 – Modifiche del Regolamento di Corso di Studio

1. Modifiche del presente Regolamento potranno essere proposte dalla/dal Presidente del CCdLM o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento di Ateneo o al Regolamento di Dipartimento o di altre disposizioni in materia, si procederà alla verifica della congruenza e all'eventuale revisione del presente Regolamento.

Art. 30 – Attivazione della Carriera *Alias*

1. La studentessa o lo studente che per il proprio benessere psicofisico intenda modificare il proprio nome e genere nell'espressione della propria autodeterminazione (Legge 14 aprile 1982, n.164) deve inviare una "Richiesta di Attivazione Carriera *Alias*" alla/al Delegato per le Pari Opportunità dell'Università

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. L’attivazione avverrà mediante attribuzione di una identità provvisoria avente validità unicamente all’interno dell’Ateneo, al fine di consentire al/la richiedente il concreto esercizio della propria autodeterminazione di genere. Il Regolamento di Ateneo per le Carriere Alias (D.R. n. 335 del 20/04/2022) è riportato al seguente link: [https://www.unicampania.it/RipartizioniFS/RS/studenti/04 -
_Regolamento_versione_definitiva.pdf](https://www.unicampania.it/RipartizioniFS/RS/studenti/04_-_Regolamento_versione_definitiva.pdf).

Art. 31 – Disposizioni Transitorie e Finali e Rinvii

1. Eventuali questioni interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno risolte dal Direttore del Dipartimento pro-tempore.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, ivi compresi lo Statuto dell’Università, il Regolamento Didattico di Ateneo e il Regolamento Didattico di Dipartimento.

LINK UTILI E TABELLE DI RIFERIMENTO DEL CDS

1. Il **Sito web del Corso di studi** è consultabile al *link*:
<https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-psicologia-clinica>
2. L'elenco degli **Accordi Internazionali Erasmus+ UE** attivi per il Dipartimento di Psicologia, è consultabile al *link*:
https://www.unicampania.it/RipartizioniFS/RAG/Bando_Erasmus_Studio_Ue_ed_ExtraUe_traineeship_a.a.2023-2024/Elenco_Sedi/Sedi_con_info/Psicologia.pdf
3. L'**Orario delle lezioni** è consultabile al *link*:
<https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/orari-lezioni#corso-di-laurea-magistrale-in-psicologia-clinica-clinico-dinamica>
4. Il **Calendario degli esami** è consultabile al *link*:
<https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/sedute-d-esame#corso-di-laurea-magistrale-in-psicologia-clinica>
5. Gli **Insegnamenti erogati** sono consultabili al *link*:
<https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-psicologia-clinica#insegnamenti>
6. La **Scheda SUA-CdS** del Corso di studi è consultabile al *link*:
<https://www.psicologia.unicampania.it/dipartimento/assicurazione-della-qualita/qualita-della-didattica/assicurazione-della-qualita-corso-di-laurea-magistrale-in-psicologia-clinica#scheda-sua>
7. Il **Piano di studi** del CdS è consultabile al *link*:
<https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-psicologia-clinica#piani-di-studio>
8. Il presente **Regolamento didattico** è consultabile al *link*:
<https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/magistrale-in-psicologia-clinica#regolamenti-didattici>